

# Legge 23 marzo 2016, n. 41

**“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,  
nonché disposizioni di coordinamento al  
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28  
agosto 2000, n. 274”.**



***In vigore dal 25 marzo 2016***



# **Art. 589-bis c.p. (“omicidio stradale”)**



# Art. 589-bis (“omicidio stradale”), 1° c., c.p.

**Chiunque** cagioni per **colpa**  
la **morte** di una persona  
**con violazione delle norme sulla**  
**disciplina della circolazione stradale**  
è punito con la  
**reclusione da due a sette anni**

***Riguarda tutti gli utenti della strada quindi  
anche pedoni, conducenti di animali e  
veicoli non a motore***

- ***Arresto **facoltativo** in flagranza di reato art. 381 CPP.***



- ***Fermo di indiziato di delitto ammesso, art. 384 CP.***

# ***Ritiro patente per revoca***

***Nessuna patente prima che siano trascorsi 5 anni dalla revoca.***

***Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.***

***Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.***

## Art. 589-bis, 2° c., c.p.

Chiunque, ponendosi **alla guida di un veicolo a motore** in stato di **ebbrezza alcolica** o di **alterazione psicofisica** conseguente all'assunzione di sostanze **stupefacenti** o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli

- 186, comma 2, lettera c) [***tasso alcolemico oltre 1,5 g/l***],

- 187 [***alterazione da stupefacenti o psicotropi***]

cagioni per colpa la morte di una persona,

è punito con la

**reclusione da otto a dodici anni**

- ***Arresto obbligatorio in flagranza di reato art. 380 CPP.***



- ***Ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.***

# ***Ritiro patente per revoca***

***Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca.***

***Tale termine è **elevato a venti anni** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo **186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis**, ovvero di cui all'articolo **187, commi 1 e 1-bis**, del presente codice.***

***Il termine è **ulteriormente aumentato sino a trenta anni** nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo **189, comma 1**, del presente codice, e **si sia dato alla fuga*****



# Art. 589-bis, 3° c., c.p.

La **stessa pena** si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo **186-bis, comma 1**, lettere

- b) [**trasportatori di persone**]
- c) [**trasportatori di cose**]
- d) [**guidatori di mezzi pesanti**]

il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'art. 186, comma 2, lettera b) [**tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l**],

cagioni per colpa la morte di una persona.

- ***Arresto obbligatorio in flagranza di reato art. 380 CPP.***



- ***Ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.***

# ***Ritiro patente per revoca***

***Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca.***

***Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.***

***Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga***

## **Art. 589-bis, 4° c., c.p.**

Salvo quanto previsto dal 3° c.

**chiunque,**

ponendosi **alla guida di un veicolo a motore**

in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.

186, comma 2, lettera **b)** [***tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l***],

cagioni per colpa la morte di una persona,

è punito con la

**reclusione da cinque a dieci anni**

- Arresto **facoltativo** in flagranza di reato art. 381 CPP.



- Fermo di indiziato di delitto ammesso, art. 384 CP.

# ***Ritiro patente per revoca***

***Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca.***

***Tale termine è **elevato a venti anni** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo **186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis**, ovvero di cui all'articolo **187, commi 1 e 1-bis**, del presente codice.***

***Il termine è **ulteriormente aumentato sino a trenta anni** nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo **189, comma 1**, del presente codice, e **si sia dato alla fuga*****

**Art. 589-bis, 5° c., c.p.**

**La pena di cui al comma precedente si applica altresì:**

- 1)** al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una **velocità** pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  
- 2)** al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il **semaforo** disposto al rosso ovvero circolando **contromano**, cagioni per colpa la morte di una persona;
  
- 3)** al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di **manovra di inversione** del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di **sorpasso** di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

## Art. 589-bis, 6° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da:

- **persona non munita di patente di guida**
- **o con patente sospesa o revocata**
- ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia **sprovvisto di assicurazione obbligatoria**.



## **Art. 589-bis, 7° c., c.p.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,  
**qualora l'evento  
non sia esclusiva conseguenza  
dell'azione o dell'omissione del colpevole,  
la pena è diminuita fino alla metà.**

## **Art. 589-bis, 8° c., c.p.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la **morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone,** si applica la **pena** che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **umentata fino al triplo,** ma la pena **non può superare gli anni diciotto.**

## **Art. 589-ter c.p. (fuga del conducente in caso di omicidio stradale)**

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la **pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.**

## **Art. 189 c.d.s. (“comportamento in caso di incidente”)**

**1° c.:** “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

**6° c.:** *“Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;*

**7° c.:** *“Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni”.*

## ***Art. 590 codice penale: lesioni personali colpose***

- ***Lesioni lievissime: non superiori a 20 giorni***
- ***Lesioni lievi: da giorni 21 sino a 40 giorni***

**Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime, continua ad essere disciplinato dall'art. 590 C.P., è perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.**

***Arresto e fermo di indiziato di delitto, non consentiti.***

**Art. 590-bis (“lesioni personali stradali gravi o gravissime”)**



**Art. 590-bis (“lesioni personali stradali gravi o gravissime”),  
1° c., c.p.**

**Chiunque** cagioni per colpa ad altri  
una **lesione personale**  
**con violazione delle norme**  
**sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la**  
**reclusione**  
**da tre mesi a un anno** per le **lesioni gravi**  
e **da uno a tre anni** per le **lesioni gravissime**

## Art. 583, c.p. (“circostanze aggravanti”)

### [I]. La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai *quaranta giorni*;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

### [II]. La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

# ***Ritiro patente per revoca***

- ***Per tutte le violazioni di cui all'articolo 590-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi **cinque anni** dalla revoca.***
- ***Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo **186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis**, ovvero di cui all'articolo **187, commi 1 e 1-bis**, del presente codice.***
- ***Il termine è **ulteriormente aumentato sino a dodici anni** nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si **sia dato alla fuga*****



## Art. 590-bis, 2° c., c.p.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore **in stato di ebbrezza alcolica** o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze **stupefacenti** o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli

- 186, comma 2, lettera c) [**tasso alcolemico oltre 1,5 g/l**],

- 187 [**alterazione da stupefacenti o psicotropi**]

del cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la

- **reclusione da tre a cinque anni** per le **lesioni gravi**

- **da quattro a sette anni** per le **lesioni gravissime**

## Art. 590-bis, 3° c., c.p.

Le **pene di cui al comma precedente** si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere

- **b) [*trasportatori di persone*]**
- **c) [*trasportatori di cose*]**
- **d) [*guidatori di mezzi pesanti*]**

il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'art. 186, comma 2, lettera **b) [*tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l*]**,

cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

- Arresto **facoltativo** art. 381 CPP., **solo in caso di fuga o omissione di soccorso** (art, 189 comma 8 CDS)



- **Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.**

## Art. 590-bis, 4° c., c.p.

Salvo quanto previsto dal 3° c. **chiunque**, ponendosi **alla guida di un veicolo a motore** in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera **b)** [*tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l*], cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la **reclusione** **da un anno e sei mesi a tre anni** per le **lesioni gravi** e **da due a quattro anni** per le **lesioni gravissime**.

- Arresto **facoltativo** art. 381 CPP. **soltanto in caso di fuga o omissione di soccorso** (art, 189 comma 8 CDS)



- Fermo di indiziato di delitto **NO**

## Art. 590-bis, 5° c., c.p.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una **velocità** pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il **semaforo** disposto al rosso ovvero circolando **contromano**, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di **manovra di inversione** del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di **sorpasso** di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

## Art. 590-bis, 6° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti **la pena è aumentata**

se il fatto è commesso da persona

- **non munita di patente di guida**

- **o con patente sospesa o revocata,**

- ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia **sprovvisto di assicurazione obbligatoria.**

## **Art. 590-bis, 7° c., c.p.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,  
**qualora l'evento**  
**non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione**  
**del colpevole,**  
**la pena è diminuita fino alla metà**



## **Art. 590-bis, 8° c., c.p.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,  
qualora il conducente cagioni

**lesioni a più persone**

si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle  
violazioni commesse

**umentata fino al triplo,**

ma la pena non può superare gli anni sette.

## **Art. 590-ter c.p. (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali)**

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla **fuga**, la **pena** è aumentata da un terzo a due terzi e comunque **non può essere inferiore a tre anni**.

## **Art. 189 c.d.s. (“comportamento in caso di incidente”)**

**1° c.:** “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

**6° c.:** “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

**7° c.:** “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni”.

## Art. 359-bis

### Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il **pubblico ministero** dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre

**l'accompagnamento coattivo**, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento,

**ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni**, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi

3-bis. Nei casi di cui agli articoli **589-bis** e **590-bis** del codice penale, **qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,**

se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,

il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere **adottati anche oralmente** e successivamente confermati per iscritto.

**Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi.**

**Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.**

Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore.